

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI  
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanita' ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanita';

Considerata la necessità di garantire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 in condizioni di sicurezza per i cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica decreto del Presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed in particolare l'articolo 86;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 53, ed in particolare l'articolo 21-ter;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, ed in particolare l'articolo 5;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ..... 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge

## Articolo 1

*(Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020)*

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID -19, in via eccezionale i termini per le consultazioni elettorali previste per la primavera 2020 sono fissati come di seguito indicato:

- a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
- b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 dicembre 2020;
- c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche i comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.
- d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le elezioni si svolgono nel periodo intercorrente tra le otto domeniche precedenti la nuova scadenza del mandato e i sessanta giorni successivi al termine della durata del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid – 19, le consultazioni elettorali di cui al presente articolo, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi. Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni.

## ART. 2

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ART. 3

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione introduce disposizioni eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. La norma presenta il carattere della necessità e dell'urgenza in quanto, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, viene assicurato, attraverso disposizioni in deroga, posticipandone gli ordinari termini indicati a legislazione vigente dalle relative procedure, lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per la primavera dell'anno 2020. Ciò, al fine di evitare, nell'attuale situazione emergenziale, l'occasione di fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità, al di sotto delle misure precauzionali di contrasto adottate e consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni di sicurezza per i cittadini. L'intervento si pone peraltro in continuità con quanto già disposto dall'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che ha rinviato a 240 giorni dall'ordinanza del 31 gennaio 2020, (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) il termine entro il quale va indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

Con il presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni di contenimento alla diffusione del *virus* già indicate, in relazione alla necessità di svolgere le elezioni per l'anno 2020, vengono adottati una serie di interventi temporalmente ampi in materia di elezione suppletiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rinnovo dei consigli comunali per scadenza del mandato e per motivi diversi e durata degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario.

In particolare, viene disposto, con l' **articolo 1, comma 1, lettera a)**, che in deroga a quanto previsto per le elezioni suppletive della Camera dei deputati dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché dall'articolo 21-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per quelle del Senato, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per le quali si registra un seggio vacante è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

La disciplina ordinaria posta in materia di elezione del Senato della Repubblica dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dispone, all'articolo 21-*ter*, comma 1, per le elezioni suppletive, che, quando per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale, il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. Si prevede, con il comma 2, che i comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Il comma 3 dispone che le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, salvo specifiche deroghe già disciplinate dal comma 4 nel caso in cui tale termine cada in un periodo fra il 1° agosto e il 15 settembre (in questo caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni) e qualora cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio (in questo caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni). L'intervento in esame dispone, in deroga alla disciplina ordinaria, che il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive è fissato, anziché in novanta giorni, in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

Attualmente il seggio di cui è stata dichiarata la vacanza in data 18 marzo 2020, è quello del collegio uninominale 03 della Regione Sardegna per il Senato. Sulla base della normativa vigente, il termine ultimo per lo svolgimento dell'elezione suppletiva è il 16 giugno, con ultima domenica utile il 14 giugno ed avvio del relativo procedimento elettorale 50 giorni prima (24 aprile); con l'ampliamento a 240 giorni del termine

in cui svolgere le elezioni, la “finestra elettorale” scadrà il prossimo 13 novembre, con ultima domenica utile l’8 novembre.

Analogo intervento viene previsto per le elezioni suppletive della Camera la cui disciplina fa rinvio a quella sopra descritta per il Senato.

L’ **articolo 1, comma 1, lettera b)** dispone, che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 e limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

La legge 7 giugno 1991, n. 182, recante disposizioni in materia di turni elettorali dei consigli comunali per scadenza del mandato, prevede all’articolo 1, comma 1, che le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

L’intervento derogatorio in esame dispone che, per l’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali previste per il turno annuale ordinario, si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

L’ **articolo 1, comma 1, lettera c)** prevede, infine, che anche i comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si siano verificate entro il 27 luglio 2020, (50° giorno antecedente il 15 settembre, primo giorno della prevista finestra elettorale di autunno) siano inseriti nel turno elettorale previsto dalla lettera c).

Per i casi in questione, la disciplina ordinaria è quella dettata dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in base ai quali le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale (compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno) del turno annuale ordinario se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre la suddetta data.

In considerazione quindi dello spostamento temporale del turno ordinario di cui alla lettera c), vengono ricompresi in detto turno anche quegli enti in cui siano maturate le condizioni per il loro scioglimento, per le ipotesi di cui all’art. 141 TUEL, in epoca successiva a quella ordinariamente prevista (24 febbraio).

Viene pertanto individuato il termine 27 luglio 2020 in considerazione del tempo necessario - cinquanta giorni a ritroso - rispetto al primo giorno del turno elettorale indicato (15 settembre); ciò negli stessi termini di quanto previsto dal citato articolo 2 della legge n. 182 del 1991, che a tal fine indica il 24 febbraio, cinquantesimo giorno antecedente il 15 aprile, inizio della finestra elettorale ivi prevista.

Con la previsione di cui alla lettera c) si riduce pertanto il periodo di gestione straordinaria per tali enti.

L’ **articolo 1, comma 1, lettera d)** prevede, con norma di carattere eccezionale, che gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui mandato scade entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi e le elezioni dei nuovi Consigli si svolgono tra le otto domeniche prima della scadenza del mandato e non oltre i sessanta giorni successivi al termine della durata in carica del medesimo mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

L’intervento modifica, per l’anno 2020, la legge n. 165 del 2004, recante disposizioni in materia elettorale regionale, in attuazione dell’art. 122 della Costituzione. La norma costituzionale, infatti, pur attribuendo alla legge regionale la disciplina del sistema elettorale dei consigli regionali, prevede che questa debba essere

declinata “*nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi*”.

Con riferimento alla disciplina a regime concernente la durata degli organi elettivi, l'articolo 5 della citata legge 2 luglio 2004, n. 165 dispone che - fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale - gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni dalla data della elezione e che le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. L'articolo 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - cedevole rispetto alla legislazione regionale - prevede, inoltre, che le elezioni regionali possano anche svolgersi a decorrere dalla quarta domenica antecedente la scadenza del mandato. L'intervento normativo inoltre, al fine di offrire il più ampio arco temporale secondo le valutazioni che ciascuna regione può operare nell'ambito della sua autonomia, prevede che le consultazioni elettorali possano tenersi in una finestra temporale che va dalle otto domeniche prima della nuova scadenza del mandato ed il termine, già previsto a regime, non superiore a sessanta giorni successivi al termine della durata in carica del medesimo mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Il **comma 2** prevede che, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid – 19, le consultazioni elettorali di cui al presente articolo, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi; resta fermo che, per le ipotesi di cui al comma 1, lettera d), la decisione compete alle Regioni per le relative elezioni, comportando ciò un aumento della durata del mandato previamente consentito dalla legge statale in considerazione dell'eccezionalità della situazione. In caso di rinvio, viene salvaguardata la validità delle operazioni elettorali già compiute.

L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 3 dispone per l'entrata in vigore del decreto.

#### RELAZIONE TECNICA

Dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri. Infatti, nessuna attività connessa alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) è stata avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto.